

Fonte:

**Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia –
Parte supplementare – Volume secondo – ANNO 1862 –
Stamperia Reale, Torino – pag 216-218**

CCCGLVII

Regio Decreto *col quale vien fatta facoltà alla Società anonima esistente in Napoli col titolo di **Compagnia assicuratrice marittima delle Due Sicilie** ad assumere la denominazione di **Compagnia Italiana di assicurazioni marittime**.*

18 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione dell'Assemblea generale della Compagnia assicuratrice marittima delle Due Sicilie esistente in Napoli in data 10 febbraio 1861;

Visto il capitolo II del titolo III delle leggi di eccezione per il commercio vigenti nelle Province Meridionali del Regno;

Visti i titoli comprovanti l'esistenza legale della Compagnia assicuratrice predetta;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data del 9 maggio 1862;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art 1.

La Società anonima esistente in Napoli col titolo di **Compagnia assicuratrice marittima delle Due Sicilie** è autorizzata ad assumere la denominazione di **Compagnia Italiana di assicurazioni marittime**, salvo il disposto del presente Decreto.

Art 2.

Gli Statuti della Compagnia saranno modificati come segue:

A Nell'articolo 5, dopo le parole «concorrendovi il voto dell'adunanza generale» si aggiungeranno queste «e l'approvazione Sovrana;» e dopo la frase «con lo stesso voto» s'inserirà quest'altra «ed approvazione.»

B All'art 7, dove dicesi «possa costituirsi» si dirà inoltre «e di esercitare la mediazione.»

C Nell'art. 26 dopo la voce «rappresenteranno» si dirà

«ristrettivamente però agli affari che doveano trattarsi nella prima adunanza.»

Art. 3.

La Compagnia Italiana sarà soggetta alle imposte, tasse e discipline stabilite dalle veglianti leggi, e che possano stabilirsi in avvenire sulle Società industriali.

Art. 4.

Quando la Compagnia venga sottoposta a speciale vigilanza governativa, sarà chiamata a contribuire nelle spese commissariali sino alla concorrenza di annue lire cento.

Art 5.

La presente autorizzazione potrà essere rievocata senza pregiudizio dei dritti dei terzi, in caso di violazione o di inadempimento dei suoi statuti, delle leggi dello Stato, o delle disposizioni avanti espresse.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 18 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1862.

Reg.° 48 Decreti amministrativi a c.99 Wehrlin.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti.

Pepoli.